

# SCHEMA DI CONVENZIONE

## AFFIDAMENTO AI CAF DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE, ALLA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GAS NATURALE, E PER L'ASSEGNO DI MATERNITÀ - NUCLEO FAMILIARE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ in Canosa di Puglia

tra

**Il Comune di Canosa di Puglia**, con sede in P.zza Martiri XXIII Maggio, n. 15, C.F. 81000530725 a firma del Dirigente del Servizio Politiche Sociali – dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Canosa di Puglia, in virtù del Decreto Sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

e

**il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) .....** con  
sede....., Via ..... C.F.:.....-  
Partita IVA....., in base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come  
modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a  
svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al  
n. ...., convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE, in seguito  
denominato CAF, nella persona del legale rappresentante,  
sig....., nato a.....  
il ..... e residente in ..... n. .... – C.  
F. ...., rappresentato, ai fini della presente convenzione, dal  
Sig..... nato a.....  
il....., in qualità di incaricato

**VISTA** la normativa relativa all'ISEE che è stata modificata dal Decreto Presidente Consiglio dei  
Ministri n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i  
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», cui ha fatto  
seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014  
“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE,  
dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, c. 3,  
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;

**Premesso che:**

- la predetta normativa prevede che spetti tra gli altri Enti, anche al Comune direttamente – ovvero in collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale abilitati – assicurare ai cittadini l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il ricevimento e la successiva trasmissione della stessa alla banca dati dell'INPS;
- l'INPS ha stabilito con determinazione Commissariale n. 1 in data 22/01/2015 una convenzione con i CAF per lo svolgimento delle seguenti attività relative alle certificazioni ISEE:

- a) ricezione e verifica della completezza delle DSU previste dall'art. 11 del citato DPCM n. 159/2013;
- b) rilascio all'utente dell'attestazione di presentazione della dichiarazione;
- c) trasmissione entro i successivi 10 giorni dei dati per via telematica all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'ISEE;

**VISTO**, inoltre, il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 il quale ha disciplinato che:

1. il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
2. il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica, estesa successivamente al settore del gas naturale, in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e, ai fini dell'individuazione dei clienti, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
3. il D. L. n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
4. in data 04 dicembre 2009, l'ANCI e la Consulta nazionale dei CAF hanno convenuto di estendere il predetto protocollo d'intesa anche per il bonus gas;
5. il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it);

**VISTO, ALTRESI', CHE:**

- la L. n. 448/1998 ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati *"Assegno per il nucleo familiare"* e *"Assegno di maternità"*;
- l'art. 74 del D.Lgs. n. 151/01 (già art.66, c. 4, della l. n. 448/98) prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori;
- il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le predette domande correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;

**VISTA la deliberazione** della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del / /2017 avente per oggetto "Riapertura termini per le Convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale territoriale in materia di compilazione e rilascio dell'attestazione ISEE e prestazioni sociali quali bonus energia e gas, assegno per il nucleo familiare e maternità;

Ritenuto opportuno stipulare apposita convenzione con il CAF sopra citato, per l'espletamento delle attività che lo stesso svolge in forza della convenzione sottoscritta dallo stesso CAF con l'INPS;

## **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – COMPITI DEL CAF**

#### **a) relativamente all'ISEE:**

Il CAF, sopra generalizzato, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE, si impegna a garantire a favore dei cittadini residenti in Canosa di Puglia presso la propria sede operativa, le seguenti attività relative alla certificazione ISEE:

- verifica della compilazione e della correttezza formale dei dati dichiarati
- assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione delle stesse agli interessati
- trasmissione entro i successivi 10 giorni dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo dell'ISEE con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica

**b) relativamente al bonus energia e gas:**

il CAF si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune:

- ✓ supportare ed assistere i cittadini che richiedono le prestazioni in parola per la compilazione della modulistica necessaria ad ottenere il beneficio
- ✓ controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento d'identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione
- ✓ trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it)
- ✓ conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico, in formato cartaceo o elettronico, per 3 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche
- ✓ conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico, in formato elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche

**c) relativamente agli assegni di maternità e nucleo familiare:**

il CAF si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune:

- ✓ accogliere gli utenti richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo familiare fornendo tutte le informazioni necessarie
- ✓ compilare e stampare il modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo
- ✓ verificare l'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica
- ✓ trasmettere le domande in formato cartaceo al Comune e l'elenco dei beneficiari stilato in formato digitale (excel) al seguente indirizzo: [politichesociali@comune.canosa.bt.it](mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it). Le domande e gli elenchi devono tassativamente arrivare al Comune in due tranches: entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno
- ✓ trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, solo le domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno mediante determinazione dirigenziale che sarà comunicata al CAF e all'INPS
- ✓ archiviare i dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi

Il CAF si impegna inoltre a garantire l'apertura dell'ufficio operativo sopra indicato per almeno due giorni alla settimana, soprattutto nel periodo delle scadenze fiscali.

I CAF devono rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti, da parte del Comune controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci.

## **ART. 2 – COMPITI DEL COMUNE**

Il Comune provvede a pubblicizzare nei propri uffici le sedi e gli orari di funzionamento del servizio e ad informare la cittadinanza tramite il proprio portale tutti i CAF convenzionati.

## **ART. 3 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY**

Il CAF è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i., informando gli interessati che le dichiarazioni e i dati documentali sono

da esso acquisiti e trasmessi agli Enti preposti per le finalità previste dalla Legge.

#### **ART. 4 – PATTI ECONOMICI**

Tutte le attività relative alla certificazione ISEE, comprese quelle conseguenti a modifiche normative, svolte dal CAF come specificate **all'art.1, comma a)** della presente convenzione, sono effettuate senza alcuna spesa a carico dell'Amministrazione comunale e dei residenti del Comune di Canosa di Puglia, in quanto già pagati dall'INPS in forza del protocollo d'intesa tra lo stesso e il CAF.

Per le attività di cui **all'art. 1, comma b)** della presente convenzione, il compenso è di Euro 3,50 per le domande nuove, di Euro 2,50 per i rinnovi e le variazioni, compresi IVA di legge.

Le istanze individuate dallo Sgate non rimborsabili non saranno riconosciute ai CAF per il relativo compenso.

Le somme di cui alla presente punto, seppur impegnate sul bilancio comunale, rientrano in una contabilizzazione più ampia effettuata dallo SGATE, in termini di pratiche valide effettivamente acquisite. Si evidenzia che le somme saranno erogate in favore dei CAF, successivamente alla disponibilità da parte dello SGATE del Rendiconto Economico relativo agli anni di competenza, che l'Ente provvederà a mettere a disposizione.

Il Comune, pertanto, provvederà a comunicare la rendicontazione entro 30 gg. dalla sua acquisizione dal portale SGATE;

Il compenso sarà corrisposto, in un'unica soluzione, per anno di competenza, previa emissione di regolare fattura. Il CAF provvederà a fatturare elettronicamente quanto spettante, entro 60 gg. dalla comunicazione dell'Ente. Decorso inutilmente tale termine, il Comune qualificherà il silenzio del CAF quale perdita d'interesse.

Per le attività di cui **all'art. 1, comma c)** della presente convenzione, il compenso è di Euro 8,00, compreso IVA di legge, per pratica di maternità/nucleo ammesse dal Comune con determinazione dirigenziale.

La fatturazione, che avverrà elettronicamente sarà effettuata, con cadenza annuale, nell'anno successivo a quello di presentazione delle domande da parte degli utenti a seguito di comunicazione da parte del Comune.

Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione d'ufficio, presso lo Sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC).

Il CAF è disponibile ad effettuare la raccolta della documentazione presso il domicilio dei Cittadini disabili al 100% non deambulante indicati dal Comune, restituendo agli stessi le pratiche elaborate ed evase. Per questo servizio viene riconosciuto un compenso pari a € 10,00, compreso IVA di legge.

Il CAF assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Qualora verifiche documentassero che il cittadino richiedente ha presentato a diversi Centri di Assistenza Fiscale una identica dichiarazione o richiesta di prestazione, il Comune riconoscerà valida la pratica e quindi il compenso al CAF che ha eseguito prima la raccolta di dichiarazione e certificazione.

#### **ART. 5 – DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF**

Il CAF deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:

- Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune
  - Indicazione delle eventuali strutture societarie, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività
- Il CAF farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi di cui all'art. 2 presenti sul territorio comunale, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.
- Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF. Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione solo in caso d'uso.

## **ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI**

Il CAF è responsabile:

- ✓ della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;
- ✓ della correttezza nell'esecuzione dei calcoli, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla corresponsione dei contributi richiesti, nonché del loro rispettivo importo e durata.

Il CAF si impegna, pertanto, a sollevare il Comune di Canosa di Puglia da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione del servizio oggetto del presente atto.

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto.

## **ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione scade alla data del 31/12/2020, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto.

## **ART. 8 – RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddirio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l'INPS.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alle Autorità Giudiziarie.

## **ART. 9 – CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere per effetto della presente convenzione, il CAF deve eleggere domicilio in Canosa di Puglia, in mancanza si intenderà presso l'Ufficio Politiche Sociali di Canosa di Puglia, pertanto, Foro competente sarà esclusivamente quello di Trani.

## **ART. 10 – CLAUSOLE PARTICOLARI**

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente, con altri CAF presenti

sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letta, approvata e sottoscritta

Canosa di Puglia, \_\_\_\_\_

Per il CAAF

Per il Comune

Il Dirigente delle Politiche Sociali